



SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE

AREA BIODIVERSITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DI AREA

GIANNI GREGORIO

TIPO ANNO NUMERO

REG. 15/09/2023 0944226

TRASMISSIONE VIA PEC

Enti in indirizzo

Oggetto: Trasmissione Circolare esplicativa riguardanti le procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) per i tagli di utilizzazione forestale.

In considerazione del fatto che dal 1 settembre 2023 sono entrate in vigore le nuove procedure di Vinca a seguito dell'approvazione della Direttiva regionale (DGR n. 1174/23), che va a sostituire la precedente Direttiva n. 1191/07, e anche a seguito della modifica degli interventi e delle attività di modesta entità prevalutati dalla Regione Emilia-Romagna (Determina n. 14585/23), che va a sostituire integralmente gli allegati D ed E della DGR n. 79/18, per quanto concerne i tagli di utilizzazione forestale siamo a comunicare quanto segue.

I tagli boschivi che non devono essere sottoposti alla procedura di Vinca, pur ricadendo all'interno di un sito della rete Natura 2000, qualora ubicato in collina o in montagna (sopra i 200 m), sono quelli di superficie inferiore ai 2 ha per i cedui (*in precedenza la superficie di riferimento era di 1 ha*), mentre per le conversioni e i diradamenti delle fustaie la superficie di riferimento è rimasta quella dei 3 ha.

Dal 1 settembre, però, i suddetti tagli boschivi devono obbligatoriamente rispettare anche una serie di nuove Condizioni d'Obbligo, come da documento allegato e, ne consegue che, qualora il soggetto proponente il taglio non rientri nelle casistiche indicate nella determina n. 14585/23 o non intenda rispettare tali condizioni attuative, è necessario che la sua domanda di taglio sia inoltrata all'Autorità Vinca competente per territorio che effettuerà lo Screening nei tempi stabiliti dalla Direttiva stessa; in tal caso la domanda di taglio non può essere autorizzata fintanto che la procedura di Vinca non sarà stata espletata completamente e l'intervento non potrà ancora essere realizzato (l'istituto del silenzio-assenso non si può applicare alle Vinca).

A tale proposito, quindi, si invitano gli Enti forestali in indirizzo a divulgare tali novità procedurali ai soggetti direttamente interessati, indicando nelle proprie autorizzazioni a quali specifiche Condizioni d'Obbligo il taglio boschivo potrà essere effettuato, oltre a dover rispettare quanto già previsto dal Regolamento forestale n. 3/2018.

In caso di tagli boschivi soggetti alla sola comunicazione, e per i quali non è previsto che l'ente forestale invii una nota di risposta al soggetto proponente il taglio di utilizzazione, invece, sarà cura dell'Ente forestale e/o dell'Autorità Vinca comunicare formalmente al soggetto proponente che, nonostante il taglio boschivo in oggetto rientri tra quelli prevalutati e non necessari della Vinca, dovrà, comunque, rispettare le Condizioni d'Obbligo indicate nel documento allegato

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6080
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



alla presente, al fine di evitare che il soggetto proponente ignori quali sono le nuove regole da rispettare nei tagli boschivi prevalutati ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 e che non sono soggetti alla procedura di Vinca.

Si fa presente, però, che ci sono interventi forestali che, se ricadono in certi siti, non necessitano di alcuna Vinca in quanto già prevalutati dalla Regione (purché si rispettino le Condizioni d'Obbligo indicate nella determinazione n. 14585/23), mentre gli stessi interventi forestali, se ricadono in altri siti che non sono stati prevalutati, necessitano invece della Vinca, senza la quale l'autorizzazione forestale non può essere rilasciata e l'intervento non può essere realizzato; in tali casi il soggetto proponente va avvisato che la sua domanda di taglio deve essere ancora sottoposta alla procedura di Vinca.

Ne consegue che, soprattutto in questa fase di applicazione delle nuove procedure di Vinca, sia agli Enti forestali, sia alle diverse Autorità Vinca, alle quali perviene sempre una copia della richiesta di taglio, compete l'onere di verificare che non vengano proposti impropriamente casi di "esenzione" che "esenti" non sono, in quanto le procedure di prevalutazione indicate nel sistema non si applicano in tutti i siti Natura 2000 ed è opportuno che le procedure siano seguite correttamente.

La piattaforma regionale delle richieste di taglio boschivo è già stata aggiornata ed è possibile indicare nella domanda di taglio il tipo di intervento "prevalutato" che non necessita di Vinca.

Sarà cura del Settore regionale scrivente facilitare ulteriormente gli utenti nella predisposizione delle richieste intervenendo anche sulle schermate dell'applicativo regionale dei tagli nelle parti riguardanti la modulistica delle Vinca; purtroppo, questo software è attualmente oggetto di un più generale aggiornamento e tali modifiche non saranno possibili nell'immediato e nelle more di queste migliorie, come sopra illustrato, si chiede, quindi, di provvedere, comunque, a rendere noto agli operatori forestali quali siano gli interventi ammissibili e le condizioni da rispettare.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E DI AREA
DR. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Allegato n. 1:

- TAGLI BOSCHIVI nei siti Natura 2000 – Prevalutazioni e MGC.

FB_trasmissione circolare Tagli boschivi_2023.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Regione Emilia-Romagna

Valutazione di incidenza ambientale (Vinca)

Nota riassuntiva per i TAGLI BOSCHIVI nei SITI NATURA 2000

Nel presente documento si illustrano:

A - Casi di “esclusione” dalla procedura di Vinca

B - Casi di NON esclusione dalla procedura di Vinca

C - Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale in ambito forestale

A - Casi di “esclusione” dalla procedura di Vinca

In tutti i siti della rete Natura 2000, ad esclusione dei siti elencati alla lettera B, è possibile effettuare alcune tipologie di taglio di utilizzazione dei boschi (**taglio del bosco ceduo semplice, invecchiato, composto o a sterzo, taglio di conversione di un bosco ceduo in fustaia o taglio di diradamento di una fustaia**), sia per uso commerciale del legname che per l'autoconsumo, senza dover richiedere la procedura di Vinca, in quanto tali tipologie sono già state prevalutate dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le altre Autorità Vinca (**Determina n. 14585/2023**).

Affinché tale procedura sia corretta è necessario, però, che il soggetto proponente un taglio boschivo rispetti tutte le seguenti Condizioni d'Obbligo, nonché tutte le Prescrizioni di cui all'art. 64 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.

Condizioni d'Obbligo:

- Il bosco deve essere ubicato in collina o in montagna (oltre i 200 m slm).
- Il taglio di un bosco ceduo (semplice, invecchiato, composto o a sterzo) deve interessare al massimo una superficie di 2 ha.
- Il taglio di conversione di un bosco ceduo in fustaia o di un diradamento di una fustaia deve interessare al massimo una superficie di 3 ha.
- Non devono essere abbattuti alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza).
- Non devono essere abbattuti alberi appartenenti a specie tutelate dalle norme vigenti.
- Gli alberi da rilasciare si devono individuare tra i soggetti dominanti, di maggior diametro e di maggior pregio naturalistico, tra le specie autoctone, privilegiando le specie meno rappresentate nel popolamento boschivo.
- Si deve evitare la totale asportazione della necromassa presente a terra e devono essere mantenuti alcuni tronchi di medie dimensioni a terra.
- La ramaglia e gli scarti di legname che non vengono asportati dal bosco non devono essere depositati nelle seguenti aree: acque lentiche, corsi d'acqua, canali, sorgenti, canneti, viabilità forestale o sentieri.
- L'eventuale intervento di taglio della vegetazione infestante deve riguardare prevalentemente il rovo (*Rubus spp.*), la vitalba (*Clematis vitalba*), la felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o le specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
- Si devono mantenere alcuni nuclei di sottobosco arbustivo.
- Non devono essere realizzate nuove infrastrutture viarie di accesso di tipo permanente.

- Si deve provvedere al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo.
- Non devono essere realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario non forestale e nelle seguenti aree: acque lentiche, corsi d'acqua, canali, sorgenti o canneti.
- Al termine dei lavori o delle attività, si devono rimuovere e smaltire tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

Nei siti Natura 2000 sottoelencati, in aggiunta alle sopra indicate Condizioni d'Obbligo, si devono rispettare anche le seguenti ulteriori condizioni attuative, che variano da sito a sito.

Condizioni d'Obbligo integrative:

Nei siti gestiti dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e/o dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio:

IT4080001 FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO

IT4080002 ACQUACHETA

IT4080003 MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE

- L'intervento di taglio non può riguardare aree con presenza di habitat forestali di interesse comunitario.

Nei siti gestiti dal Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano:

IT4020020 CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE

IT4030001 MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO

IT4030002 MONTE VENTASSO

IT4030003 MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO

IT4030004 VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA

IT4030005 ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO

IT4030006 MONTE PRADO

IT4030008 PIETRA DI BISMANTOVA

IT4030009 GESSI TRIASSICI

- L'intervento di taglio non può riguardare aree con presenza di habitat forestali di interesse comunitario.

Nel sito gestito dal Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello:

IT4090006 VERSANTI OCCIDENTALI E SETTENTRIONALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO

Nota: È possibile effettuare il taglio boschivo limitatamente ai casi previsti nel Regolamento forestale regionale n. 3/2018 all'art. 6 comma 1 lettera c) che si riferiscono al taglio di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardante una superficie massima di 1.500 mq all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici, qualora si rispettino tutte le Condizioni d'Obbligo sopra indicate.

Tutti i tagli boschivi sopraelencati che non possono rispettare le Condizioni d'Obbligo indicate devono essere sempre sottoposti alla procedura di Vinca.

B - Casi di NON esclusione dalla procedura di Vinca

Nei seguenti siti della rete Natura 2000, le tipologie di taglio dei boschi di cui alla lettera A (bosco ceduo semplice, invecchiato, composto o a sterzo, taglio di conversione di un bosco ceduo in fustaia o taglio di diradamento di una fustaia), sia per uso commerciale del legname che per l'autoconsumo, anche se si rispettassero le Condizioni d'Obbligo indicate alla lettera A, sono sempre soggette alla procedura di Vinca, in quanto non rientranti tra quelle prevalutate dall'Autorità Vinca competente per quei siti (**Determina n. 14585/2023**).

Nei siti gestiti dall'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po e dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina:

IT4060001 VALLI DI ARGENTA

IT4060002 VALLI DI COMACCHIO

IT4060003 VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO

IT4060004 VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIÈ

IT4060005 SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO

IT4060007 BOSCO DI VOLANO

IT4060008 VALLE DEL MEZZANO

IT4060010 DUNE DI MASSENZATICA

IT4060012 DUNE DI SAN GIUSEPPE

IT4060015 BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA

IT4070001 PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE

IT4070002 BARDELLO

IT4070003 PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTULO

IT4070004 PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO

IT4070005 PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI

IT4070006 PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA

IT4070007 SALINA DI CERVIA

IT4070008 PINETA DI CERVIA

IT4070009 ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO

IT4070010 PINETA DI CLASSE

IT4070021 BIOTOPHI DI ALFONSINE E FIUME RENO

Nei siti gestiti dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna:

IT4050004 BOSCO DELLA FRATTONA

IT4070011 VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

IT4080004 BOSCO DI SCARDAVILLA, RAVALDINO

IT4090001 ONFERNO

Nei siti gestiti dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale:

IT4050001 GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA

IT4050002 CORNO ALLE SCALE

IT4050003 MONTE SOLE

IT4050012 CONTRAFFORTE PLIOCENICO

IT4050016 ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

IT4050020 LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

IT4050029 BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO

Nel sito gestito dal Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello:

*IT4090006 VERSANTI OCCIDENTALI E SETTENTRIONALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE
MESSA, POGGIO DI MIRATOIO*

Nota: Ad esclusione dei casi previsti nel Regolamento forestale regionale n. 3/2018 all'art. 6 comma 1 lettera c) che si riferiscono al taglio di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardante una superficie massima di 1.500 mq all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici.

In conclusione, tutti i tagli boschivi di cui alla lettera A che possono rispettare le Condizioni d'Obbligo sopra indicate non sono da sottoporre alla procedura di Vinca, mentre quelli che non possono rispettare le Condizioni d'Obbligo sopra indicate devono essere sempre sottoposti alla procedura di Vinca, come pure sono soggetti alla procedura di Vinca tutti i tagli boschivi che rientrano nella casistica di cui alla lettera B.

C - Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale in ambito forestale (art. 64 - Regolamento forestale n. 3 del 2018)

Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i tagli di utilizzazione dei boschi ricadenti nei siti della rete Natura 2000 e si applicano sia ai tagli prevalutati dalla Regione che a quelli che devono essere sottoposti alla procedura di Vinca.

- a) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza.
- b) è vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua.
- c) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m s.l.m.), salvo autorizzazione dell'Ente gestore; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Tale divieto non si applica alle potature, e ai tagli per autoconsumo eseguiti nei limiti definiti all'art. 8, e ai casi in cui il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), approvato con delibera di Giunta regionale individua come tipologie di interventi che non devono rispettare tale periodo di sospensione dei lavori.
- d) è vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti.
- e) è vietato lasciare una superficie scoperta accorpata superiore a 4 ettari nei boschi cedui semplici (comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni).
- f) è obbligatorio rilasciare almeno 20 esemplari di conifere, se presenti, per ogni ettaro di superficie all'interno di boschi misti di latifoglie.
- g) è obbligatorio, in caso di tagli boschivi di estensione superiore ad 1 ettaro, comprese le conversioni all'alto fusto, rilasciare almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all'invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche, nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro.
- h) è obbligatorio, in caso di taglio di boschi cedui semplici o composti, che almeno il 70% delle matricine da rilasciare sia scelto tra quelle di maggior diametro ed appartenenti a specie autoctone, anche sporadiche; sono fatti salvi gli interventi nei corsi d'acqua e nei canali.
- i) è vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli interventi negli argini dei corsi d'acqua.
- j) nei boschi di castagno puri o a dominanza di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 15 anni.
- k) nei boschi di faggio il turno dei tagli non può essere inferiore a 35 anni.